

Cassazione Penale

1° Sezione

Ricorso Losego

Parte Civile

Simone Gerolamo

~~28 febbraio 1941~~

~~14 marzo 1941~~

1° Sez. Penale.

2 aprile 1941

Saldata con £ 5,95
20 ottobre 1941

Illustr.° Signor avv.cav.LAMBERTO DOSIO

N.17847 Reg.Gen.1938

Sost.Procuratore del Re Imperatore presso il R.TRIBUNALE di

M I L A N O

Ottempero all'invito di esporre per iscritto i termini dettagliati della mia testimonianza nella causa penale SIMONE - LOSEGO.

Nel mese di luglio u.s. sposai una mia figlia col sig.Gerolamo Simone, di Cerignola. Commerciante in vini, olii ed altri prodotti meridionali, il sig. Simone, affittò qui in Milano via Bottesini N.7, un appartamento di proprietà dei sigg. Fratelli Losego, lo ammobiliò e quindi raggiunse la sede della propria ditta in Cerignola, per occuparsi della imminente campagna vinicola, liquidare gli affari in corso e relativi conti, onde domiciliarsi poi definitivamente a Milano.

Alla partenza mi consegnò le chiavi del suo appartamento e mi incaricò di ritirare dalla portineria - mancando ancora le apposite caselle postali per gli inquilini - la corrispondenza ed inviargliela a Cerignola.

Infatti, settimanalmente, o mia moglie, o una delle altre mie figlie, o la donna di servizio, si recavano a dar aria e pulizia all'appartamento e a ritirare dalla portineria la corrispondenza diretta a mia figlia e a mio genero.

Finita la campagna vinicola, mio genero ebbe contrasti in famiglia per la liquidazione dei conti e per il suo trasferimento a Milano. Da ciò, una momentanea impossibilità di far fronte agli impegni presi coi sigg. Fratelli Mariani di Meda dai quali aveva acquistato i mobili.

I sigg. Mariani procedettero per via legale contro il Simone, ed io ritirai regolarmente dalla portineria di via Bottesini 7 gli atti relativi a lui notificati, rimettendoglieli a Cerignola. Il sig. Losego Gualtiero mi chiese conto, per telefono, della vertenza, ed io lo rassicurai, dicendogli che presto tutto si sarebbe messo a posto. Aggiungo anzi, che il giorno in cui i sigg. Mariani procedettero al pignoramento dei mobili, il sig. Losego venne personalmente a casa mia per ritirare le chiavi dell'appartamento e darvi accesso all'Ufficiale Giudiziario, che lo nominò custode. Anche dopo tale incidente, interrogato per telefono, confermai al sig. Losego prossimo un accordo fra i sigg. Mariani e Simone, dietro il mio personale intervento.

Infatti, pochi giorni dopo, trattai coi sigg. Mariani e sistemai la vertenza. Avvenuta tale sistemazione, l'avv. Sidorini Francesco, patrocinatore dei sigg. Mariani, mi avvertì che la causa civile per la conferma del riservato dominio, fissata per il 23 novembre, sarebbe

stata senz'altro sospesa. Mi destò meraviglia l'affermazione dell'avvocato, ignorando completamente l'esistenza di tale causa. Ma l'avv. Sidorini mi mostrò l'atto di citazione notificato in via Bottesini 7. Mandai subito persona di famiglia a ritirare l'atto in parola, ma la portinaia asserì che nulla esisteva.

In quei giorni avevo ricevuto l'importo del 2° trimestre d'affitto da mio genero per passarlo al sigg. Losengo (in Puglia - come in quasi tutta Italia - la scadenza dell'affitto avviene l'11 novembre) e di ciò avevo data comunicazione alla parte interessata. Il sig. Losengo, però, mi aveva risposto con un "troppo tardi". Spedito l'importo per Posta, il vaglia mi venne respinto. Da ciò il sospetto che qualche cosa si nascondesse nella mancata consegna degli atti riguardanti il Simone.

Mi recai, allora, personalmente in portineria, ed avvertiti, tanto la portinaia quanto suo marito, della grave responsabilità cui andavano incontro, essi ammisero che esistevano infatti degli atti notificati al sig. Simone, ma che avevano ordine tassativo dal proprietario sig. Losengo di non consegnarli a nessuno, anzi - aggiunsero - che detti atti erano in possesso dello stesso Losengo.

Gli feci telefonare che la richiesta veniva da me e che recedesse dall'ordine dato; ma egli rispose negativamente. Telefonai la sera stessa a mio genero, av-

vertendolo di quanto accadeva, ed egli, all'indomani, telegrafava alla portinaia di via Bottesini 7 perchè mi consegnasse quanto era a lui diretto.

Recatomi nuovamente in via Bottesini 7, ebbi conferma dell'ordine telegrafico ricevuto e l'assicurazione che tutto mi sarebbe stato consegnato. Senonchè, avvertito il sig. Gualtiero Losego, questi si limitò ad invitarmi presso la sua Officina, in via Marco Aurelio. Giunto là, senza mettere in dubbio la mia identità, parlandomi anzi del vaglia postale respinto e della nostra conversazione telefonica in proposito, mi replicò che nulla mi avrebbe consegnato senza un mandato notarile e mi negò persino la visione degli atti in suo possesso. Lo diffidai subito, con lettera raccomandata, avvertendolo che mio genero avrebbe certamente agito contro questo arbitrario occultamento di quanto era diretto o notificato a lui. Mi telefonò, allora, in termini molto dimessi, ammettendo persino di essere stato mal consigliato. Credetti lì per lì in un suo ravvedimento; ma nessun altro rapporto ebbi col sig. Losego.

A mezzo dell'avv. Sidorini appurai poi che i sigg. Fratelli Losego avevano proceduto legalmente per ottenere la risoluzione del contratto d'affitto col Simone. Atto di citazione, notifica della sentenza, avviso di soggio, ecc., tutto era stato notificato e lasciato

dagli Ufficiali giudiziari in portineria e tenuto in perfetto silenzio. La cosa di così grave importanza fu denunciata agli Ufficiali giudiziari mentre si accingevano a procedere allo soggio dai locali. Solo allora la portinaja, presente uno dei fratelli Losego, si decise a consegnare gli atti esistenti. Essi comprendevano tutti quelli inerenti alla procedura Losego ed una citazione Mariani : quella appunto accennatami dall'avv. Sidorini e dalla cui ricerca scaturì tutto l'agguato dei Losego. Dico agguato in quanto risultò chiaramente che sino al momento in cui è sigg. Losego non avevano iniziato alcun procedimento contro il Simone, gli atti della procedura Mariani e quant'altro riguardava il Simone, mi furono regolarmente consegnati e nessuna obiezione di mandato mi fu fatta: appena iniziata la loro procedura, non ebbero scrupolo di intercettare corrispondenza ed atti pubblici notificati.

Ed ora consenta la S.V. ILL.MA che risponda alle osservazioni fatte mi nel breve colloquio del 23 corrente.

I sigg. Losego erano a conoscenza che io, nella qualità di suocero del Simone, avevo in consegna le chiavi dell'appartamento e l'incarico del ritiro della corrispondenza. Lo prova il fatto che spesso mi hanno fatta richiesta di dette chiavi per visite e controlli all'appartamento; che il sig. Losego Gualtieri venne per-

sonalmente a richiedersele il giorno che si procedette da parte dei sigg. Mariani al pignoramento dei mobili; che il sig. Losago me ne fece un'ultima richiesta ai primi di novembre per l'accensione dei caloriferi ed il controllo del loro funzionamento; che a me, come dissi, venne consegnato il precetto dei fratelli Mariani. Ed ai primi di novembre i sigg. Losago avevano già iniziato gli atti contro il Simone.

Che i sigg. Losago sapessero dell'incarico del ritiro della corrispondenza è anche indubitato, in quanto hanno con me discusso per telefono, e a viva voce con mia moglie, della procedura Mariani e degli atti in proposito notificati al Simone e venuti in mio possesso.

Solo quando si è trattata dei loro atti hanno ignorata la mia persona, i miei rapporti col Simone, gli incarichi ricevuti e sino allora ottemperati e persino il numero del mio telefono, tante volte usato.

Quali danni - V.S. mi ha chiesto - ne sono derivati dal procedimento dei Losago, al sig. Simone? Non tocca a me il dirlo, ed io non so se un danno effettivo sia necessario elemento del delitto di cui si tratta. Ma i danni, a mio modesto avviso, esistono perchè il Simone, contro il sacrosanto diritto della difesa, ha ignorato tutta la procedura contro di lui espletata; è stato condannato in contumacia, mentre la contumacia

era involontaria ; ed è stato poi costretto a dispendiose procedure di opposizione e di appello. Aggiungo che la condotta del sigg. Losego ha indirettamente danneggiato anche la sistemazione Mariani-Simone, rendendo inutile il mio intervento finanziario (a proposito di cattivi pagatori che abusano delle denunce penali). Se avessi saputo del procedimento Losego, mi sarei comportato diversamente e sarei magari intervenuto anche presso di loro - spinto dal desiderio di alleviare le preoccupazioni che assillavano mia figlia, appena sposata e con i primi sintomi della maternità, offrendo loro anticipatamente quanto allora richiedevano e rifiutavano poi per le sopraggiunte complicazioni giudiziarie.

Non ho altro da aggiungere : diversi testimoni confermeranno i dati di fatto da me esposti. Io ho la sicura coscienza di adempiere al dovere che spetta ad ogni cittadino dinanzi alla Giustizia del proprio Paese.

Con il maggiore ossequio.

Milano, 25 gennaio 1939 - XVII -

dev. no

27 marzo 1939

Il delitto di appropriazione indebita si consuma
con l'appropriazione della cosa da parte
del possessore e cioè con l'inversione
del titolo del possesso; inversione la
quale si manifesta col dare alla
cosa una destinazione incompatibile
con il titolo e le ragioni del possesso.

Dott. Rag. E. MONTANARI

Giornalista

REGGIO CALABRIA
Via Marina, 129

Reggio Calabria 4/II/940

A Sua Ecc. Ivano BONOMI
R O M A

Eccellenza,

Vi rammenterete di me, che venni a salutarVi nel febbraio scorso, assieme a mia moglie, lasciando Milano per questi paraggi. La conoscenza era vecchia, ma i rapporti molto lontani per quanto sempre vivi nella mia memoria.

Allora Vi parlai di una causa Simone - Losego trattata al Tribunale e poi alla Corte d'Appello di Milano, nella quale il querellante Simone - mio genero - fu difeso da Caldara con ottimo esito, per cui il Losego ricorse in Cassazione. Il ricorso doveva essere discusso in Agosto, ma poi fu rinviato al 25 novembre corr. dinanzi alla I^a Sezione penale. Allora Vi scrissi pregandoVi di volere presenziare alla discussione; ma eravate assente dalla capitale. Fortunatamente, come ho detto, vi fu il rinvio ed ora Vi prego di nuovo, Eccellenza, di assistere alla causa per il Simone. Ve ne scriverà anche Caldara e per tanto Vi accludo la memoria di Caldara. Per il Vostro incomodo ci porremo d'accordo.

Vi sarò grato di una cortese risposta.
Con devota amicizia, Vostro

E. Montanari

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 6 novembre 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

Simone Losego.

Caro Bonomi,

poichè io gli avevo lasciata trapelare la speranza che potessi discutere il ricorso alla Cassazione penale, il buon Montanari mi scrive di fare il possibile per partecipare con te alla discussione. Gli rispondo che non è proprio possibile, perchè non mi sento di fare un altro viaggio a Roma. E di nuovo ti prego di sostituirmi.

Cordiali saluti.

all.
E. Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

6 novembre 1940

MILANO (114)
Via Privata Sirecusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bonomi,

L'amico Montanari deve avverti pregato di assumerti la discussione del ricorso Losego per la P.C. Simone fissata per l'udienza del 25 corr. avanti la Sez. I. Penale della Cassazione. Ed io aggiungo che faresti un vero favore anche a me che non ho alcuna voglia, per ora, di fare altri viaggi a Roma.

Invece la discussione non deve essere trascurata. La condanna dei Losego è ora l'unica partita attiva del Simone, genero di Montanari. C'è di più che, avendo io prospettato la eventualità di una transazione al difensore dei Losego avv. Ostorero, questi ha risposto che la transazione si farà se la Corte riterrà un qualsiasi reato o comunque pronuncierà sentenza di rinvio. Di qui l'opportunità di insistere nella nostra linea di difesa (Ved. Memoria), per cui il reato ritenuto dalla Corte d'Appello non è forse (e, per me, senza forse) quello che i Losego hanno commesso, ma un reato lo hanno commesso (e, per me, certamente quello ritenuto dal Tribunale). Si potrebbe anche (verificando se vi è querela regolare e tempestiva) prospettare l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Piuttosto ho rilevato che tu non sei indicato nella procura speciale. Io ho la facoltà di farmi sostituire. Come devo farlo?

Con i più cordiali saluti.

ho affr
E. Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) II novembre 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.-

Caro Bonomi,

rispondo alla tua di

ieri e faccio seguito alle mie del 6 corr.

Ti sarò proprio grato se mi sostituirai nella discussione del ricorso avanti la Cassazione penale il 25 corr.

Quanto alla procura, scrivo a Montanari che ti faccia avere la procura speciale del Simone in tempo utile.

Quanto alla conoscenza del processo, per la questione di diritto da discutersi bastano la sentenza della Corte e la Memoria (che tu hai). Ti aggiungo ora copia del ricorso avversario. Se, poi, desideri conoscere un po' meglio il merito, basta che tu dia un'occhiata all'incarto. A questo proposito ti mando una memoria esplicativa del Montanari, che contiene tutte le circostanze più importanti e corrisponde alla deposizione resa poi dal Montanari stesse su cui si sono fondate le sentenze di merito.

Cordiali saluti.

*Lo aprio
Montanari*

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 22 novembre 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bonomi,

soltanto ieri sera il
Simone si è fatto vivo per la procura
speciale a te, ed oggi te l'ho spedita in
plico raccomandato espresso.

Cordiali saluti.



Rag. E. MONTANARI

GIORNALISTA
REGGIO CALABRIA
Via Marina, 129

Reggio Calabria IO/2/4I

Ecc. Avv. Ivanoe Bonomi

R O M A

Eccellenza,

apprendo da Caldara che il ricorso in Cassazione Losego, nella causa Simone - Losego, sarà discusso il 28 corr. e che V. E. se ne occuperà.

Mi permetto unire una mia calda raccomandazione, in quanto la causa interessa più me che ogni altro, essendo compromesso per una forte garanzia data per mio genero Gerolamo Simone. Dagli atti del processo risulta, del resto, tutta la parte che vi ho avuta e se Caldara si è occupato della difesa della parte civile, lo ha fatto appunto per l'amicizia che ci lega. Garantisco anche a Voi, Eccellenza, che il cliente farà il suo dovere e per questo l'ho invitato a venire a Roma prima della causa e vi sarò anch'io.

Sicuro della accoglienza che farete a questa mia, rammentando la nostra vecchia conoscenza, Vi ringrazio e Vi saluto con devozione,

E. Montanari

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

12 febbraio 1941

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO. -


Caro Bonomi,

il rag. Montanari ti avrà già scritto affinché tu ti assuma di discutere il ricorso Losego avanti la Cassazione penale all'udienza del 28 corr. E non c'è bisogno che io ti raccomandi la pratica che è di somma importanza per il Montanari e la sua famiglia. Infatti, se la sentenza della Corte d'Appello venisse confermata o almeno venisse ritenuto con altra rubrica il reato (come è convinzione mia) si potrebbe poi addivenire ad una transazione che dia modo al Montanari e a suo genero di uscire da tanti impacci, determinati appunto dall'azione delittuosa dei Losego.

Credo che tu abbia tutti gli elementi per prepararti alla discussione. Ma, se altro occorresse, sono a tua disposizione.

Come vedi, non ho alcuna voglia di fare viaggi sino a Roma, anche perchè fino a che dura l'inverno le mie condizioni di salute (ed i 73 anni) consigliano di essere prudente. E tu non hai occasione di venire o passare per Milano? Ti vedrei tanto volentieri.

Cordiali saluti.



Rag. E. MONTANARI
GIORNALISTA
REGGIO CALABRIA
Via Marino, 129

Reggio Calabria I8/2/94I

Eccellenza Avv. Ivano Bonomi
Roma

Egregio Avvocato,

ho ricevuto la Vostra cortese del 13 cor. e Vi ringrazio dei chiarimenti datimi. Veramente la mia gita a Roma aveva un altro scopo e non quello solo di assistere alla discussione del ricorso, che so breve e già preordinata: ma di attendere l'esito della medesima onde intraprendere subito, proseguendo per Milano, l'azione più rispondente ai miei personali interessi.

più Infatti, dell'esito del ricorso sono io il interessato. Dato il ritardo involontario da parte di mio genero Simone nell'effettuare il pagamento del fitto al Losego e dato l'allarme suscitato dall'atteggiamento del Losego nel venditore dei mobili, io intervenni e rassicurai il mobiliere con una mia garanzia personale per il saldo in L. 7000 circa. Il Losego agì lo stesso, nascondendo a tutti gli atti iniziati e portati tacitamente sino allo sfratto e al sequestro dei mobili, per cui io - senza nulla salvare a mia figlia - mi trovai lo stesso impegnato per 7000 lire, in parte pagate ed in parte da pagare.

Un esito favorevole del ricorso mi salverà del pagato e del dover pagare, essendosi mio genero impegnato nella costituzione di una nuova casa. Caldara mi ha in proposito comunicato che l'avv. Osterero della difesa è disposto a venire a transazione se il ricorso verrà rigettato o comunque rinviato al giudizio di altra Corte d'Appello.

Dietro il Vostro consiglio rimando la mia gita a Milano a quando Caldara mi avviserà del-

le intenzioni dell'avversario. Intanto Vi prego d'interessarVi della causa come il buon Cal-
dara mi assicura con queste sue testuali parole:
"Anche per questo ti ho scritto di tener ferma
la scelta di Bonomi per la discussione del ri-
corso Losego. Farà bene e molto volentieri, per
te e per me, essendo un vero amico". Ed io non
ne dubito e Ve ne sono, sin d'adesso, grato; as-
sicurandoVi che anche da parte di mio genero e
mia non si mancherà al proprio dovere.

Con tutta osservanza ed attaccamento, Vostro

Christiani

18-3-941

Egregio avvocato,

grazie della comunicazione
riguardante il ricorso Josego
Simone. Ho fiducia nel
suo buon esito, sostenuto
dalla V. ben nota competenza
serena.

Subito dopo conoscenza
del risultato della R. Scel-
zione andrò a Milano e
mi sarà cosa grata ve-
nirvi a visitare.

Con ungheri, V.

Montanari

CARTOLINA POSTALE



Eccelessa
M. Franco Bonomi
Piazza Libertà 4
Roma

1° Sezione Female -
Reg. Gen. N. 1303

Pinviato al nuovo ruolo

Il 24 nov. 1940 depositata
procura del Giur. di Pinviato che
mi associa a Caldara
nel patrocinio della Parte Civile

Repert. Foro Italiano 1939

Colonna 112 - lettera F -

(massima importante)



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1^a Sezione Penale

Copia da notificare

N. 4-1303 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione Penale), a norma dell'art. 534 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato

Geo. Bonomi

per la P. G.

che la discussione del ricorso prodotto da

Luogo Guattiero et altri

è fissata per l'udienza del giorno

28 FEB. 1941

Roma, 17 GEN 1941 194... - Anno

IL CANCELLIERE

(Geo. Donzelli)

L'anno 194... il giorno 30 GEN 1941 del mese di

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1^a Sezione Penale

Copia da notificare

N. 5 - 4714 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione Penale), a norma dell'art. 534 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato

oc. Bonomi G.

che la discussione del ricorso prodotto da

Negrini Ambrogio Walter

14 MARZO 1941 - XIX

è fissata per l'udienza del giorno

Roma, 10 FEB. 1941 194..... - Anno

IL CANCELLIERE
(Dott. G. Donzelli)

L'anno 194..... il giorno 20 FEB. 1941 del mese di

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

in attesa di 600

- I) Nullità della sentenza per inapplicazione dell'art. 475 N. 3 in relazione all'art. 524 N. I e 3 C. P. P.

La sentenza della Corte d'App. arriva a provare la responsabilità della Scibe Losago Gualtiero, solo attraverso il comportamento della portinaia, assolta sia pure per insufficienza di prove, perchè dato per ammesso che costei abbia trattenuto certi atti, per la parte lesa notificati a sue mani, al solo fine senza un proprio particolare interesse di favorire i due Losago, si ritiene che ciò non possa essere avvenuto senza un mandato, per lo meno da parte del Losago Gualtiero.

E per ritenere che la portinaia, della quale tuttavia non si riesce a trovare il dolo, deliberatamente rifiuta di consegnare gli atti a chi per la parte lesa, li richiede, si giudica pretestuosa la sua affermazione di non conoscere il Montanari, perchè precedentemente costei aveva già consegnato allo stesso Montanari, costringendo con ciò di aver ritenuto il Montanari capace a ricevere atti diretti al De Simone.

Senonchè il Giudice d'Appello che del solo argomento riferentesi alla citazione Mariani, si serve per il suo assunto, poco prima aveva riconosciuto come era stato documentalmente provato, che l'atto Mariani era stato notificato e poi rimesso a mani Montanari molto prima del 3 novembre. Mentre la portinaia in questione era succeduta alla precedente proprio e soltanto il 3 novembre.

Nasce quindi una patente contraddizione la cui insanabilità inficia radicalmente la logica potenza probatoria del cui frodest, che per la Corte legherebbe il contegno della portinaia agli interessi del ricorrente col nesso di mandante di mala fede a mandatario di eventualmente buona fede.

- 2) Violazione art. 646 C. P. in relazione all'art. 475 N. 3 e dell'art. 524 N. I e 3 C. P. P.

La Corte, stabilito il fatto nei termini di che sopra, è d'accordo con la difesa di non potere in esso ravvisare gli estremi del delitto di che all'art. 490 C. P. e pertanto riforma la sentenza del Tribunale, ma erra palesemente in diritto quando crede di esigere su quel fatto un'ipotesi di appropriazione indebita in danno del De Simone ad opera della portinaia nell'interesse del ricorrente.

Dice la denunciata sentenza che gli atti a richiesta del Losago notificati dall'Ufficiale Giudiziario a mani della portinaia come destinati al Simone assente, sono cose mobili di spettanza, di appartenenza di quest'ultimo che la portinaia detiene per l'uso determinato della consegna a costui e della quale fa un uso diverso trattenendoli.

Ma erra la Corte perchè gli atti in parola, in quanto copie estratte ossia cose mobili di pertinenza, di proprietà del richiedente che li destina a colui al quale intende di farli notificare ma che non passano nella proprietà di quest'ultimo se non quando a lui siano pervenuti, sicchè gli atti in parola mentre potrebbero essere in tesi oggetto di possibile appropriazione indeb. nei confronti del Losago finchè non giungono al destinatario non possono essere capaci di dar vita all'ipo-

tesi raffigurata dalla Corte. Se Tizio scrive a Caio e prima che la lettera pervenga al destinatario la ferma nelle mani del portatore, inducendolo a non consegnarla, a parte la responsabilità particolare cui andrebbe a non consegnarla, a parte la responsabilità particolare cui andrebbe incontro quest'ultimo non riuscirà mai a dar vita a una propr. indebita. Dice la denunciata sentenza che la portinata col suo comportamento ha reso possibile al Losgo il conseguimento del voluto ingiusto profitto, identificando l'ingiusto profitto conseguito nella ottenuta sentenza contumaciale di sfratto poi confermata quando il Sigone attraverso l'opposizione contumaciale ha potuto intervenire nel giudizio, raggiungendosi così in modo palmare la prova della esatta e completa giustificazione della domanda Losgo, ond'è che mai potrà sostenersi aver mirato costui al conseguimento d' un ingiusto profitto sia attraverso il giudizio così come attraverso il supposto comportamento.

E' evidente quindi che nella fattispecie ritenuta dalla Corte non sussistono nè la obbiettività del delitto di propr. indebita nè la subbiettività intenz. del supposto agente.

La sentenza va pertanto cassata senza rinvio dal momento che accertata la inapplicabilità dell'art. 646 CP l'ipotesi del 490 CP non è stata ritenuta potersi raffigurare nella specie.

8 gennaio 1940. deposit. il 9/1/1940

7305
Eccell.ma CORTE DI CASSAZIONE PENALE

ROMA

MEMORIA

per SIMONE GEROLAMO, costituito Parte civile col procuratore e domiciliatario avv. Emilio Caldara, di Milano via privata Siracusa N.3,

contro

LOSEGO GUALTIERO e LOSEGO NERONE ricorrenti contro la sentenza 24 novem. 1939-XVIII-della R. Corte d'App. di Milano

In linea di fatto la sentenza denunciata ha ritenuto che Losego Gualtiero ha fatto trattenere dalla portinaia Bellinzani e poi ha tenuto presso di sé degli atti giudiziari - citazioni, sentenze e precetti - occultandoli in danno di Simone Gerolamo cui tali atti erano stati notificati.

I ricorrenti, e in specie Losego Gualtiero, con un temerario tentativo di travisare i fatti denunciano una contraddittorietà di motivazione :

a) perchè la Corte di merito avrebbe ritenuto come sottratta la citazione Mariani, mentre prima avrebbe detto che era stata consegnata allo suocero del Simone ;

b) perchè avrebbe assolto per insufficienza di prove la portinaia Bellinzani.

Sul primo punto basti osservare che la Corte di merito - secondo le precise risultanze di causa - dopo avere rilevato che allo suocero del Simone era stato consegnato

il precetto cambiario Mariani, non si è poi consegnata allo stesso (presentatosi a chiedere se vi fossero carte per il genero) la citazione Mariani per la restituzione dei mobili.

sul secondo punto, se la Corte di merito - come già il Tribunale - ha assolto pietatis causa la portinaia per qualche dubbio sul dolo da parte sua, ciò non contraddice affatto alla responsabilità penale del Losago Gualtiero, se pure non l'aggrava moralmente il fatto di avere abusato dell'obbedienza quasi cieca della sua dipendente.

c.^o

In diritto appare non meno audace la difesa dei ricorrenti. Poiché la Corte di merito, ritenuto il fatto delittuoso di Losago Gualtiero, lo ha rubricato in modo diverso dall'imputazione (art. 646 anziché art. 476-490 C.P.), i ricorrenti si fanno forti della nuova definizione del reato per sostenere la inesistenza de' suoi elementi costitutivi. A nostro modesto avviso, la definizione ritenuta dal Tribunale era più rigorosamente giuridica. Ma nessuno vorrà contestare che nella specie ricorrono anche tutti gli estremi del reato di cui all'art. 646 C.P. Non è raro nè anormale il caso di uno stesso fatto delittuoso che può rivestire i caratteri di reati diversi. In questi casi l'esattezza giuridica della definizione si ha quando essa è fondata sul particolare inte-

resse che il legislatore si è proposto di tutelare. Ora è fuori di dubbio che con le disposizioni che trattano nel nostro Codice penale "della falsità in atti" tra cui è l'art.490 che prevede anche l'occultamento degli atti veri, si è voluto tutelare "necessariamente e in ogni caso quel particolare interesse sociale il quale esige che non sia mediante falsità comunque scosso il credito che l'ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici, e, allorchè si tratti di atti legislativi, amministrativi o giudiziari, comunque turbata la regolarità della pubblica amministrazione". Questo è detto nella Relazione del Guardasigilli sul nuovo Cod. Penale, che poi definisce l'occultamento di cui all'art.490 : "Occultare vuol dire togliere il documento dalla disponibilità dell'avente diritto, in modo transitorio o permanente, in tutto o in parte giuridicamente rilevante, senza tuttavia sopprimerlo o distruggerlo".

Nè possono essere presi in considerazione i tentativi di sofisticare sul valore probatorio degli atti e sul carattere di copia riproducibile che avrebbe l'esemplare notificato degli atti giudiziari (nella specie precetti e citazioni). L'occultamento temporaneo che mette l'avente diritto nella impossibilità perfino di conoscere l'esistenza dell'atto fino a quando questo potrebbe servire alla sua difesa supera simili tentativi, già superati in diritto da questo

Supremo Collegio. D'altra parte, il precetto e la citazione e simili atti dell'Ufficiale giudiziario non si possono distinguere in originali e copie, sebbene questo banalmente si dica e si scriva. Ciascuno di essi costituisce in realtà un solo originale adoppiato, tanto che la legge parla di delega in calce alla citazione, e non alla copia della citazione, trattandosi anche della delega da parte del convenuto.

Però la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Milano potrà essere corretta con una definizione più esattamente giuridica del resto, ma non riformata secondo la domanda dei ricorrenti.

Si presenta Mandato speciale 16 Dicembre 1939-XVIII-
 3.2326 di Dep. dott. avv. comm. Giuseppe Pedalino di
 Milano.

Milano, 16 febbraio 1940 XVIII°

L. avv. Natio Caldera

Roma, 2 aprile 1941

Egregio Montanari,

^{in Cassazione} Oggi si è finalmente
discusso il ricorso dei sigg. Josego
contro la sentenza della Corte di Appello
di Milano che li condannava per
appropriazione indebita.

Il Josego non si sono fatti
difendere, ~~da~~ reputando così che
il loro ricorso non era soste-
nibile. Il Procuratore Generale
arrogliando l'asserzione ^{contenuta nella memoria} della
Parte Civile Gerolamo Finore
ha concluso doverli condannare
non per appropriazione indebita
(art. 646 Cod. pen.) ma per occultamento
di atti veri (art. 490 Cod. pen.)

~~La sentenza~~ E così sarà la sentenza
secondo informazioni sicure attinte
da buona fonte.

La sentenza, pertanto, dirà

che la causa dovrà rinviarsi
alla Corte di Appello prescrivendo
però ~~alla~~ ai nuovi giudici di
condannare per l'art. 490 cioè
per occultamento di atti giudiziari.

~~La sentenza è definitiva~~

La condanna del Giuseppe sarà
dunque definitiva, ma occorrerà
ancora passare per una Corte
di Appello.

Avverti anche Calabara dell'^{esito}
sostanzialmente buona della
causa.

Con i migliori saluti

Direttore -
Dot. Rag. E. Montanari.

Via Marina 129

Poggioredda Calabria



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1^a Sezione Penale

Copia da notificare

N. 2-1303 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione Penale), a norma dell'art. 534 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato

Sec. Bonomi

che la discussione del ricorso prodotto da

Luogo Guattiero D'Alto

è fissata per l'udienza del giorno

2 APRILE 1941 - XIX

Roma, 6 MAR 1941 194..... - Anno

IL CANCELLIERE
(Dott. G. Donzelli)

L'anno 194..... il giorno 13 MAR 1941 del mese di

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Spese 2 aprile 1941

| | |
|--|-----------|
| Logo | 10 |
| Diritto di chiamata | 10 |
| Carta da bollo per nota di spese e versari in | |
| <u>£ 1070</u> | <u>18</u> |
| | 38 |

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

5 aprile 1941

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bonomi,

ricevo le buone notizie.

Ma sarò più tranquillo quando saprò il dispositivo della sentenza, perchè mi è capitato talvolta che la Cassazione non ha seguite le richieste del Procuratore Generale. Puoi accontentarmi ?

Cordiali saluti.

Alfredo
Castelli

9-4-941

Egregio Muscato,

Vi ringrazio della cortese lettera. Fare però che la Commissione non abbia rinviato ad altra parte. Il messo della Proc. Gen. che io conosco e che mi ha sempre informato delle vicende della causa, mi conferma, che nonostante la rinviata del P.M. la Corte ha deliberato "il rigetto del ricorso, ritenendo che il fatto esposto nel solito ricorso all'art. 490 C. P. di procedura ecc. per essere oneroso a favore della P.C.", è esatto? Se mi consente la cortesia di una cartolina

per confermarmi o conve-
ni, in caso obbligatissimo e
mi parso in viaggio per lli-
carn, transitando per Roma.

Ringraziandovi nuove-
mente e salutandovi. Vo-
stro dev.

Montanari

Auguri pasquali!



CARTOLINA POSTALE



All' Eccellenza

av. Giacomo Bonanni

Palazzo di Giustizia - 4

Panna

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

16 aprile 1941

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bonomi,

sono stato assente per le feste pasquali e ti scrivo soltanto oggi in ordine alla tua del 10 corr., mentre aspetto notizie circa il ricorso A.T.M. = LANDI.

Montanari ha saputo da uno degli uscieri-padroni della Corte che la sentenza della Cassazione, noncontenta di accogliere le conclusioni del P.G., sarebbe andata più in là a nostro favore, giudicando: "Rigetta il ricorso, dichiarando che il fatto costituisce il delitto di cui all'art. 490 Cod. Pen..Liquida L. 1070 per spese ed onorari a favore della Parte Civile".

Se è così e non c'è rinvio, la Corte si sarebbe avvalsa dell'art. 538 Cod. proc. pen. A me non ne parrebbe il caso: ma "chi cassa la Cassazione?" come diceva quel vecchio usciere della vecchia Cassazione di Torino.

Ora curerò il modo migliore di ottenere l'in-

16 aprile 1941

casso sia delle spese che dei danni. Ma intanto
to scrivo a Montanari che non abbia troppa
premura di transigere.

Con i più cordiali saluti.

Montanari

*Rivolo ha fatto i suoi, che
conferma le difese di Montanari.*

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 29 aprile 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

Simone = Losego.

Caro Bonomi,

grazie delle ulteriori informazioni. Per ora mi basterà il dispositivo della sentenza. Ma, se non si verrà ad una transazione con i Losego, mi occorreranno due copie autentiche per notificarle insieme a quelle del Tribunale e della Corte d'Appello con il precetto per le spese, e produrle poi nella causa civile per risarcimento dei danni.

Cordiali saluti.

Alf. Varese

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

12 maggio 1941

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI = BENVENUTO = A.T.M.

A S.E.l'on.avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua del 10 corr. e l'ac-
cluso certificato della Cancelleria della
Cassazione ; e te ne ringrazio. Appena puoi
avere copia autentica della sentenza, mandamela
e provvederò ~~addebito~~ a riscuotere le spese li-
quidate.

Cordiali saluti.

ch
Landi

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

12 maggio 1947

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bonomi,

sospendo l'ordinazione della copia o delle copie della sentenza della Cassazione in attesa che l'avv. Ostorero, patrocinatore dei Losego, mi dica se i suoi clienti pagano senza bisogno di notifica e anche se intendono evitare con una transazione la causa civile per risarcimento danni, nel qual caso si eviterebbe anche l'unica copia di questa come delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello.

Per il caso di pagamento, sappimi dire quanto devo mandarti per la discussione e quanto trattenerne per la Memoria. Io farei metà e metà, se tu trovi che va bene.

Cordiali saluti.



Caro Caldara,

Ho avuto le tue
due lettere in data 19 maggio.
Per la sentenza Landi - Azienza
Cranviaria nulla arresa di
nuovo. Appena ~~ricevuto il~~ ^{avuto notizia} ~~ricevuto~~
della sua pubblicazione, mi
procurerò la copia autentica
e te la spedirò.

Per la causa Lopez - Simone
ti do la mia piena ave-
sione a quanto proposto per
la spartizione ^{a metà} del nuntario.

Cordiali saluti

Roma, 20 maggio 1941